



Anna Laura Bonafini
Notaio

Allegato "B" all'atto rcp.n. 7420/4487

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Modena in via Campi n.166, l'associazione denominata "A.S.E.O.P. Associazione per il Sostegno della Ematologia ed Oncologia Pediatrica - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. E' facoltà dell'associazione di aprire sedi operative in provincia di Modena.

L'associazione "A.S.E.O.P. Associazione per il Sostegno della Ematologia ed Oncologia pediatrica - OdV" si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2 - CARATTERE DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro; essa è autonoma, indipendente, apartitica ed è strutturata secondo i principi della rappresentatività.

I soci prestano in modo personale, spontaneo e gratuito la loro opera per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.4 (quattro) del presente statuto.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del pre-

	sente Statuto.	
	L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.	
	ART. 3 - DURATA	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	ART. 4 - SCOPI	
	L'Associazione, attraverso l'opera gratuita di volontari, svolge attività in ambito socio-sanitario.	
	Intende infatti fornire migliore assistenza ai bambini e ai ragazzi colpiti da gravi malattie, con particolare riferimento a quelle ematologiche e neoplastiche dell'età pediatrica ed evolutiva, ricoverati presso l'Ospedale Policlinico di Modena ed inoltre attivare, per il medesimo scopo, programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.	
	I volontari svolgeranno attività finalizzate a rendere meno traumatico il ricovero presso le strutture ospedaliere, aiutando sia i pazienti, sia le loro famiglie, ad affrontare i problemi che si pongono nello sviluppo delle malattie trattate.	
	L'Associazione promuoverà attività di svago e di assistenza per i bambini e per i ragazzi ricoverati nel reparto pediatrico dell'Ospedale Policlinico di Modena, presso il Day-Hospital e presso la Casa di Accoglienza "La Casa di Fausta".	
	L'opera dei volontari sarà rivolta inoltre ad agevolare il reinserimento dei pazienti fuori terapia nelle attività scolastiche, sociali, sportive e simili.	
	L'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti attività:	
	1. Assistenza psicologica e morale ai bambini e ai ragazzi ricoverati ed alle loro famiglie;	

2. Organizzazione di attività ricreative ed educative per i pazienti ricoverati presso il reparto pediatrico dell'Ospedale Policlinico di Modena e presso il Day-Hospital;	
3. Assistenza volta ad agevolare il reinserimento dei pazienti fuori terapia nelle attività scolastiche, sociali, sportive e simili;	
4 Accoglienza delle famiglie provenienti da altre città, fornendo ad esse l'opera dei volontari per il superamento dei problemi che eventualmente si presentino in tali particolari situazioni;	
5. Contribuire finanziariamente al fabbisogno di strumentazione medico-scientifica del reparto pediatrico dell'Ospedale Policlinico di Modena e di ogni altra attrezzatura che potesse servire; promuovere il miglioramento della struttura, sia logistica che funzionale, dello stesso reparto;	
6. Promuovere attività tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della salute del bambino e del ragazzo, con speciale riferimento all'oncologia e alla ematologia pediatrica e dell'età evolutiva,	
7. Promuovere iniziative di sostegno per i bambini e per i ragazzi ricoverati e per le loro famiglie, in particolare per quelle che si trovassero in condizioni disagiate;	
8. Contribuire alla formazione del personale medico ed infermieristico anche attraverso "stages" e corsi di aggiornamento, teorici e pratici;	
9. Istituire borse di studio e altri incentivi per la ricerca scientifica nel settore della ematologia e della oncologia pediatrica e dell'età evolutive e della prevenzione;	
10. Attivare progetti di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo allo scopo di fornire migliore assistenza ai bambini e ai ragazzi colpiti da	



	malattie ematologiche e neoplastiche;	
	11. Sostenere i bambini e le loro famiglie nel disbrigo delle formalità burocratiche relative a permessi dal lavoro dei genitori (Legge 104), Invalidità civile e accesso all'Azienda Ospedaliero/Universitaria Policlinico di Modena;	
	12. Realizzazione e gestione di strutture di accoglienza rivolte all'ospitalità di bambini ricoverati presso il Reparto di OncoEmatologia Pediatrica e, più in generale, presso il Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena;	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.	
	ART. 5 - ORGANICO	
	L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.	
	TITOLO II - SOCI	
	ART. 6 - SOCI	

L'Associazione nasce come associazione di genitori e in essa è di grandissima	
importanza il contributo da questi apportato per garantire la continuità delle	
motivazioni che ne hanno determinato la costituzione.	
L'Associazione è comunque aperta a tutti coloro che vi siano interessati e che	
si impegnino a perseguire gli scopi	
Possono essere soci della Associazione i genitori dei bambini e dei ragazzi col-	
piti da gravi malattie, con particolare riferimento a quelle ematologiche e neo-	
plastiche dell'età pediatrica ed evolutiva, i ragazzi guariti al compimento della	
loro maggiore età e tutte le persone che e si impegnino in modo continuativo,	
personalmente e gratuitamente e volontariamente, per il perseguimento dei fi-	
ni di cui all'art. 4 (quattro) mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le	
proprie capacità. Tutti coloro che sono interessati a fare parte dell'Associazione	
ne con la qualifica di socio devono farne richiesta scritta nei termini e modalità	
di cui al successive art.7.	
Le attività della Associazione sono svolte prevalentemente tramite le presta-	
zioni fornite dai propri aderenti.	
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da-	
gli eventuali diretti beneficiari	
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive	
effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della docu-	
mentazione relativa ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea	
dei soci.	
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro di-	
pendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.	
ART.7 - AMMISSIONE	

La domanda di ammissione alla Associazione deve essere formulata mediante apposita istanza presentata al Consiglio Direttivo della Associazione stessa, che è l'organo competente a decidere, in via esclusiva e in relazione ai requisiti del richiedente, sulla accettazione o sulla reiezione della istanza, con obbligo tuttavia di motivare l'eventuale rifiuto di ammissione. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione può essere oggetto di ricorso da parte del richiedente non ammesso di fronte all'assemblea dei soci.

ART. 8 - DIRTTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al perseguimento dei fini statutari e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti a:

a. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

b. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a:

a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c. accedere alle cariche associative;

d. esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro

15 (quindici) giorni;

e. recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è trasmissibile.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b. per decadenza, e cioè per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c. per delibera di esclusione assunta dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per accettati e gravi motivi di incompatibilità; per avere contravenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità, previa contestazione all'interessato, per iscritto, dei motivi che l'hanno determinata e con la concessione di un congruo termine per replicare;

d. per non aver partecipato all'assemblea annuale dell'Associazione e per non aver preso parte attivamente all'attività associativa, volta al perseguimento dei fini statutari, per tre anni consecutivi.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. Contro il provvedimento di esclusione di cui alle lettere c) d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

ART. 10 - SOSTENITORI

Sono sostenitori dell'Associazione tutti coloro che apportano un contributo economico libero e volontario allo sviluppo delle attività dell'Associazione stessa in quanto ne condividono le finalità e gli scopi.

I sostenitori non assumono la qualifica di socio, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione attraverso la stampa periodica dell'Associazione stessa, il sito, i social ed email e di partecipare alle iniziative dell'Associazione alle quali siano interessati.

Art 11 - VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati timborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organismi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del

D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi

allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art 12 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO III - FINANZE E PATRIMONIO

Il patrimonio di A.S.E.O.P., utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

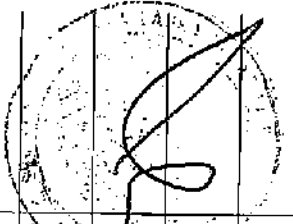
ART. 13 - FONDO COMUNE

Il fondo comune della Associazione è costituito da:

a. contributi volontari degli aderenti;

b. contributi di privati, persone giuridiche, enti pubblici, enti privati, associazioni, circoli ed altri soggetti;

	c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	d. contributi di organismi internazionali;	
	e. donazioni e lasciti testamentari;	
	f. rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;	
	h. eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea degli associati in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;	
	i. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	j. attività di raccolta fondi;	
	k. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.	
	l. sociatione.	
	Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	vo.	
	ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
	Gli esercizi finanziari della Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il	

		
Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Plenaria; dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.		
Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), occorre depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo la sua costituzione, e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.		
Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, occorre pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associative di cui all'articolo 41 cui eventualmente si aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.		
TITOLO IV - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE		
ART. 15 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE		
Sono organi della Associazione:		
- l'Assemblea plenaria (Ordinaria e Straordinaria);		
- il Consiglio Direttivo;		
- il Presidente;		
- l'Organo di Controllo;		
- il Revisore Legale dei Conti;		
- il Comitato Tecnico Scientifico.		

	Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione.	
	ART. 16 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	
	L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i soci dell'Associazione anche se so-	
	spesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nella Provincia di Mo-	
	dena, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta all'anno, entro il giorno	
	30 (trenta) del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e,	
	eventualmente, di quello preventivo.	
	L'Assemblea può inoltre essere convocata, quando se ne ravvisi la necessità, su	
	richiesta motivata del Presidente del Consiglio Direttivo e anche su domanda	
	parimenti motivata e controfirmata da almeno un decimo degli Associati, o del	
	Collegio dei Revisori dei Conti.	
	La convocazione è fatta mediante avviso da affiggersi nei locali della sede del-	
	l'Associazione, da pubblicare sul sito internet o con lettera semplice o con co-	
	municazione per iscritto, anche a mezzo e-mail, da inviarsi ai singoli associati	
	almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o da consegnarsi a	
	mano entro lo stesso termine.	
	L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del gior-	
	no, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, in prima e in seconda convocazio-	
	ne.	
	L'Assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi nello stesso giorno	
	della prima.	
	L'Assemblea Plenaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti	
	almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione essa è valida	
	qualunque sia il numero dei presenti.	

	Non sono ammesse le deleghe ad intervenire.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in ogni caso, a maggioranza dei voti degli aventi diritto.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.	
	Sono devoluti alla competenza della Assemblea Plenaria i seguenti poteri:	
	a. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;	
	b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;	
	c. eleggere il Presidente;	
	d. eleggere l'Organo di Controllo;	
	e. eleggere il Revisore dei Conti;	
	f. fissare gli indirizzi e le direttive generali della attività della Associazione;	
	g. deliberare l'esclusione dei Soci indegni, su segnalazione del Consiglio Direttivo;	
	h. modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto e sciogliere la Associazione;	
	i. per modificare gli scopi statuari, per deliberare lo scioglimento e per trasferire la sede fuori della provincia di Modena è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati;	
	l. deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati o del Revisori dei Conti, nonché su quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, la presidenza è conferita al	

	membro del Consiglio Direttivo più anziano di età tra i Consiglieri presenti.	
	L'Assemblea nomina un Segretario.	
	Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario.	
	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono	
	risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.	
	I soci che hanno diritto di voto devono essere iscritti da almeno tre mesi.	
	ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette fino a un massimo di undici membri soci, secondo le determinazioni della Assemblea Plenaria che procede alla elezione.	
	Almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i genitori di bambini o ragazzi affetti da gravi malattie, con particolare riferimento a quelle ematologiche e neoplastiche, o tra i genitori di bambini o di ragazzi guariti, ciò al fine di mantenere un legame intenso tra chi vive personalmente la realtà sulla quale l'Associazione interviene e l'Associazione stessa e per garantire un maggiore tutela degli interessi dei bambini e dei ragazzi ammalati.	
	L'Assemblea Plenaria elabora le modalità pratiche per la votazione, che con-	

sentano il rispetto della suddetta riserva.

La carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, sotto qualunque forma regolato, con strutture sanitarie pediatriche ed oncologiche del territorio nel quale è svolta la attività della Associazione, in qualità di medico, di infermiere o di altra figura sanitaria. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

a. il Presidente, che ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,

b. il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento,

c. il Tesoriere, che sovrintende alla contabilità della Associazione;

d. Il Segretario che spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Ogni consigliere, all'inizio del suo mandato, è invitato ad assumere delega, anche non esclusiva, per un determinato settore di attività della Associazione o per un determinato progetto della Associazione, tra quelli proposti dal Presidente.

Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi eventualmente vacanti nel corso del mandato saranno chiamati coloro che nella precedente elezione abbiano riportato il maggior numero di voti fra i non eletti: costoro resteranno in carica fino allo scadere del mandato conferito agli altri Consiglieri.

Qualora vengano a mancare consiglieri in numero inferiore al numero minimo

	consentito, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.	
	Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di <u>ordinaria e di straordinaria</u>	
	<u>amministrazione necessari</u> per la gestione della Associazione, che non siano	
	per legge o per Statuto riservati all'Assemblea degli Associati.	
	A titolo <u>esemplificativo</u> , il Consiglio Direttivo ha il compito di:	
	1. <u>deliberare sulle questioni</u> , riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;	
	2. <u>predisporre i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi</u> da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;	
	3. <u>deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario</u> che ecceda l'ordinaria amministrazione;	
	4. <u>dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame</u> dal Presidente;	
	5. <u>procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci</u> , per accettare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;	
	6. in caso di necessità, <u>verificare la permanenza dei requisiti suddetti</u> ;	
	7. <u>deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci</u> ;	
	8. <u>deliberare sulla adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti e ad istituzioni pubbliche e private</u> che interessino l'attività della Associazione stessa, designandone in esse i propri rappresentanti da scegliere tra i soci;	
	9. <u>nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico</u> .	
	Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e da non soci.	

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, nella provincia di Modena, anche fuori della sede sociale, preferibilmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta vi siano argomenti da trattare, mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale, recante l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, da esporre almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; la convocazione può essere effettuata anche mediante comunicazione per iscritto o via e-mail da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione, oppure anche telefonicamente, con un preavviso di almeno dieci giorni. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche su richiesta, con indicazione delle materie da trattare, di almeno due dei suoi membri.		
Saranno comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche non formalmente convocate come sopra prescritto, qualora vi assistano tutti i Consiglieri e tutti i Revisori dei Conti.		
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti.		
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; il caso di parità comporta la reiezione della proposta.		
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario della Riunione.		
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre norme regolamentari, amministrative, organizzative a complemento ed integrazione del presente statuto.		
Tali norme regolamentari, una volta approvate dall'Assemblea Plenaria, formano parte integrante e sostanziale dello Statuto e non potranno essere modifi-		

ficatic se non con il voto favorevole dell'Assemblca stessa.

ART. 18 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, preferibilmente tra le persone che abbiano già svolto almeno un mandato quali componenti del Consiglio Direttivo della Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte delle proprie attribuzioni, in via transitoria o permanentemente, ciò nei limiti consentiti dalla legge.

La carica di presidente dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, sotto qualunque forma regolato, con strutture sanitarie pediatriche e oncologiche del territorio nel quale viene svolta la attività della Associazione, in qualità di medico, di infermiere o di altra figura sanitaria.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

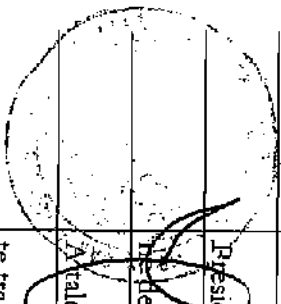
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei

	casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 ovvero anche per semplice volontà dell'Assemblea, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed altresì, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.	
--	--	--

	Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si suppone per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del suddetto Decreto Legislativo.	
	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rinominato.	
	Il Revisore esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.	
	Il Revisore dei Conti partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.	
	Il Revisore dei Conti è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.	
	Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse richiedere la nomina obbligatoria del Revisore Legale dei Conti, il Consiglio Direttivo può comunque richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere alla nomina di un Revisore iscritto nell'apposito registro e dotato di adeguata professionalità.	

ART. 22 - COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

Il Collegio dei Proibiviri è composto di tre membri nominati, solo in caso di effettiva necessità, rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Modena, dal Presidente della Camera di Commercio di Modena e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena.

 Il Collegio verranno sottoposte tutte le controversie eventualmente in sorte tra i singoli associati o tra questi e l'Associazione o suoi Organi, con particolare riguardo ai ricorsi proposti dagli Associati esclusi dall'Associazione.

I Proibiviri giudicano secondo equità e senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile, salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria in caso di controversia in tema di esclusione dall'Associazione.

ART. 23 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli esperti di patologie oncologiche pediatriche e dell'età evoluta.

Esso è composto di tre membri, almeno uno dei quali medico del reparto di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Policlinico di Modena e almeno uno dei quali medico esterno al Reparto stesso.

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo e propositivo che dura in carica per un triennio.

TTITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - NORMA FINALE

Lo scioglimento della Associazione sarà deliberato, con il voto di almeno i tre quarti degli Associati, dalla Assemblea Plenaria, la quale provvederà, contestualmente e con la medesima maggioranza, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli obblighi, fermo restando quanto stabilito

dalla Legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN) di cui all'articolo 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 25 - CONCLUSIONI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al

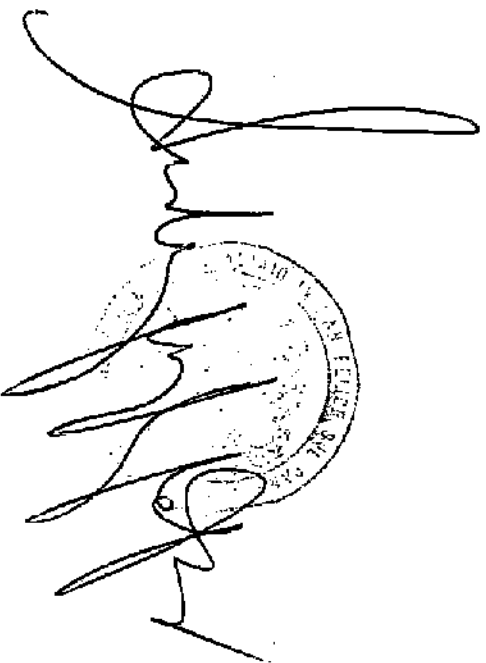
D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to Bagni Erio

" " Anna Laura Bonafini Notaio - impronta del sigillo

E' copia costituita da n. nove fogli conforme al suo originale, firmato
nei modi di legge, che si rilascia per uso di ~~LEGE~~

San Felice sul Panaro, lì 9 Maggio 2019



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'San Felice'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'REGIONE EMILIA-ROMAGNA' around the perimeter and 'San Felice sul Panaro' in the center. The signature is written over the stamp.